

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 10 febbraio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL FC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2014 INFLITTA AL CALCIATORE MERCURI MATTEO SEGUITO GARA SAN GIRIO/ BORGO MOGLIANO MADAL DEL 17.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 98 del 11.1.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC di Mogliano (Macerata) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA F.C.D. FRONTI AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-3;**
- **DELL’AMMENDA DI €350,00 ALLA RECLAMANTE,**
INFLITTE SEGUITO GARA FRONTI/SANT’ANNA DEL 29.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 84 dell’11.1.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla F.C.D. Fronti di Lamezia Terme (Catanzaro) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.S.D. ALBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA SEGUITO GARA ALBESE CALCIO/ VILLALVERNIA VAL BORBERA DEL 25.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 26.1.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Albese Calcio di Alba (Cuneo) annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI MARINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PALESTRINA ITOP/ CITTÀ DI MARINO DEL 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.1.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Marino di Marino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA F.C. CALCIO ACRÌ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAURIZIO PERRELLI SEGUITO GARA ACRÌ/LICATA DEL 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.1.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Calcio Acri di Acri (Cosenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELL’A.S.D. VEVERI 1974 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. VEVERI 1974/A.S.D. VESPOLATE CALCIO DEL 27.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 41 del 19.1.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Veveri 1974 di Novara e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

6) RICORSO DELL’A.S.D. ADRANO CALCIO 2010 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA COSENZA CALCIO S.R.L./ ADRANO CALCIO 2010 DEL 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 18.1.2012)

Questa Corte, ritenuta la necessità, ai fini della decisione dell’odierno reclamo, che venga preliminarmente definita la posizione del tesseramento del calciatore della società Nuova Cosenza Calcio S.r.l., signor Longobardi Giovanni, deferisce la questione alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. e dispone la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia di tale organo.

2° COLLEGIO

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

8) RICORSO DELL’A.C. CARPENEDOLO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ROSARI ANDREA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, CARPENEDOLO/MONTECCHIO MAGGIORE DEL 28.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 dell’1.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Carpenedolo S.r.l. di Carpenedolo (Brescia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SHIBA HENRI SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, RAVENNA CALCIO/SAN MINIATO TUTTOCUOIO DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 dell'1.2.2012)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10) RICORSO DELLA POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE;**

- **DELL'AMMENDA DI €1.500,00,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAETA/ CTL CAMPANIA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 dell'1.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Gaeta S.r.l. di Gaeta (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11) RICORSO DELLA POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MORING SALVATORE SEGUITO GARA GAETA/CTL CAMPANIA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 dell'1.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Gaeta S.r.l. di Gaeta (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 10 febbraio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete